

Liquidazione degli usi civici

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III 21 febbraio 2018, n. 437 - Quiligotti, pres.; Maisano, est. - Musumeci (avv. D'Aura) c. Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana (Avv. distr. Stato) ed a.

Usi civici - Liquidazione - Acquisizione al patrimonio del Comune.

(*Omissis*)

FATTO

Con ricorso notificato in data 17 novembre 2016, e depositato il successivo 13 dicembre, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe sollevando questione di legittimità costituzionale della normativa primaria che regola la fattispecie per cui è causa e articolando varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita l'Amministrazione Regionale intimata e, all'udienza fissata per la sua discussione, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso in esame è inammissibile ed infondato.

In via preliminare, per una maggiore chiarezza della presente decisione, appare opportuno fornire qualche indicazione di massima sulla normativa vigente in materia di liquidazione degli usi civici.

La legge n. 1766 del 16 giugno 1927 disciplina la liquidazione degli usi civici preesistenti, prevedendo che, previa la loro ricognizione, la perdita di tali diritti venga compensata con una parte delle terre sulle quali insistevano.

La legge disciplina dettagliatamente sia la fase di ricognizione di tali usi civici che quella delle eventuali contestazioni alle determinazioni assunte.

In modo sostanzialmente trasversale a tale complessa attività è altresì prevista, dall'art. 9 della legge, la possibilità di affrancazione delle terre di uso civico appartenenti ai comuni, ove ricorrano le condizioni indicate dalla norma; affrancazione che determina, in favore dell'occupante di tali terreni, la creazione di un diritto di enfiteusi sui terreni che ne costituiscono oggetto (art. 10).

All'attuazione di quanto previsto in detta legge provvederanno i commissari regionali, all'uopo nominati, che svolgono funzioni sia giurisdizionali che amministrative (art. 27).

In particolare, secondo la giurisprudenza che si è formata in merito, le decisioni dei commissari sulle controversie circa la esistenza, la natura e l'estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate, regolate dagli artt. 29 e 30 della legge n. 1766/1927, hanno natura giurisdizionale e sono reclamabili dinanzi alla Corte di Appello; diversamente le determinazioni assunte dal commissario liquidatore sulle istanze di legittimazione ex art. 9 hanno natura di provvedimenti amministrativi, impugnabili, in sede giurisdizionale, dinanzi al T.A.R..

Ciò premesso, nella vicenda per cui è causa, la determinazione sull'istanza di legittimazione inoltrata dal ricorrente, assunta dal commissario in data 20 giugno 2005 n. 31760, ha la natura di provvedimento amministrativo e, avverso tale determinazione, ove avesse voluto contestarla, il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso al T.A.R..

Diversamente, ritenendola erroneamente soggetta al reclamo in Corte d'Appello previsto (per le determinazioni del commissario aventi natura giurisdizionale) dall'art. 32 della legge n. 1766/1927, ha impugnato tale atto dinanzi alla Corte di Appello di Palermo che, con sentenza n. 520/2006 ha dichiarato l'impugnazione inammissibile, proprio in quanto relativa a un atto avente natura amministrativa e non giurisdizionale, e quindi declinando la propria giurisdizione.

Ciò posto, nella presente controversia vengono impuginate determinazioni che in realtà sono consequenziali e vincolate al provvedimento definitivo del commissario del 20 giugno 2005 n. 31760, divenuto da tempo inoppugnabile; pertanto, almeno con riguardo alle censure volte a rimettere in discussione le determinazioni ivi assunte, non può non rilevarsi l'inammissibilità del ricorso proposto.

Con l'ultima memoria, depositata nel presente giudizio, in data 3 gennaio 2018, il ricorrente sviluppa una serie di argomentazioni volte a dimostrare l'ammissibilità di tutte le censure articolate nel ricorso, che il collegio non condivide, ma che è opportuno esaminare dettagliatamente.

Prescindendo dalla censura relativa all'utilizzo del termine "acquisizione" nei provvedimenti impugnati, che costituirà oggetto di autonomo esame, in quanto relativa a un profilo non dipendente dal provvedimento del commissario del 2005, è evidente che l'eventuale non rispondenza del provvedimento del 2005 al dettato normativo relativo all'affrancazione ne

determinerebbe l'annullabilità e non la nullità, come sostiene il ricorrente, fattispecie residuale prevista dall'Ordinamento per le ipotesi nelle quali l'amministrazione agisca in assoluta carenza di potere, e non certo per i casi nei quali le determinazioni del soggetto pubblico al quale è attribuito il relativo potere non abbiano in ipotesi correttamente applicato le norme vigenti, secondo il giudizio dell'interessato; in tali casi i provvedimenti in questione sono tutt'al più annullabili, ove tempestivamente impugnati.

Non è neanche corretta la tesi del ricorrente secondo la quale la determinazione del commissario del 2005 non sarebbe lesiva degli interessi del ricorrente, in quanto non immediatamente esecutiva.

Anche a prescindere dal rilevare che la determinazione del commissario del 2005 non viene impugnata neanche nel ricorso in esame, la tesi del ricorrente sembra infatti confondere i concetti di efficacia di un provvedimento con le conseguenze fattuali che da tale provvedimento derivano, che possono in ipotesi richiedere un'autonoma attività di esecuzione.

La determinazione n. 31760 del 20 giugno 2005 ha inoppugnabilmente stabilito l'insussistenza delle condizioni per accogliere l'istanza di legittimazione avanzata dal ricorrente, con un provvedimento certamente incidente sui suoi interessi; i successivi provvedimenti del 2016 hanno previsto che, in assenza di legittimazione, il terreno in questione venga restituito al patrimonio del comune di Campofelice di Roccella, onerando il sindaco della esecuzione del provvedimento.

E' evidente che non sarebbe stato possibile disporre diversamente, atteso che alla mancata legittimazione del privato non può che conseguire la consegna del bene all'ente comunale nel cui territorio ricade.

Ciò posto, il provvedimento con il quale è stata respinta l'istanza di legittimazione del ricorrente è chiaramente un atto che definisce il procedimento relativo, immediatamente lesivo della sua posizione, in quanto gli preclude la possibilità di ottenere in enfiteusi il terreno per cui è causa, e non certo un atto endoprocedimentale, come sostiene parte ricorrente.

Il richiamo agli artt. 15, 16, 29 e 30 del R.D. n. 332 del 1928 è inconferente rispetto alla presente vicenda, o comunque irrilevante rispetto alle tesi del ricorrente: l'art. 15 di tale R.D. si riferisce al progetto di liquidazione degli usi civici, e non al procedimento di affrancazione, in ordine al quale l'art. 30 si limita a richiamare l'art. 16, per le modalità di proposizione dell'eventuale opposizione.

Che poi qualsiasi provvedimento amministrativo possa in ipotesi essere annullato in autotutela non modifica, ma semmai conferma, la sua natura di atto definitivo.

Peraltro lo stesso ricorrente ha percepito le conseguenze lesive di tale provvedimento, reclamandolo - seppur in modo inammissibile - dinanzi alla corte di Appello di Palermo.

Sostiene ancora il ricorrente che la Corte di Appello di Palermo, nel momento in cui ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il proprio reclamo, l'avrebbe dovuto rimettere in termini, per la rituale impugnazione del provvedimento del commissario dinanzi al T.A.R., non potendo non considerare che l'errore commesso è principalmente dipeso dalla farraginosità della normativa in questione e dall'imprecisione degli atti adottati.

Anche tale tesi non è condivisibile in quanto è noto che la rimessione in termini - ove l'errore commesso venga ritenuto scusabile - rientra nei poteri del Giudice competente a decidere la controversia e non di quello che si dichiara incompetente, o privo di giurisdizione.

Conseguentemente nessuna rimessione in termini sarebbe potuta essere legittimamente concessa dalla Corte di Appello di Palermo nella sentenza n. 520/2006.

Tale rimessione in termini sarebbe dovuta essere richiesta al T.A.R. ove, nell'immediatezza della sentenza della Corte di Appello, fosse stato impugnato, dinanzi a tale giudice, il provvedimento del commissario n. 31760 del 20 giugno 2005.

Un inciso contenuto nell'ultima memoria del ricorrente potrebbe essere letto quale richiesta, nel presente giudizio, di rimessione in termini.

Ma una richiesta di tal genere, ove effettivamente formulata, sarebbe chiaramente inammissibile in quanto non formulata nell'atto introduttivo del giudizio, oltre che relativa a un atto - delibera del commissario n. 31760 del 20 giugno 2005 - non oggetto di impugnazione.

Tale richiesta sarebbe comunque inaccoglibile, in quanto presentata a distanza di ben dieci anni dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha chiarito i termini in diritto della vicenda, sgombrando qualsiasi dubbio sulla natura amministrativa del provvedimento adottato dal commissario.

Per completezza appare opportuno puntualizzare che la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 520/2006, che viene in rilievo nella presente controversia, è intervenuta alcuni anni prima dell'entrata in vigore dell'art. 59 della legge n. 69/2009, sulla base della quale, nell'ipotesi in cui un giudice dichiari il proprio difetto di giurisdizione, deve indicare il termine entro il quale la parte può riassumere il giudizio dinanzi al giudice competente.

Considerato pertanto che non possono costituire oggetto di impugnazione le determinazioni assunte con la delibera del commissario n. 31760 del 20 giugno 2005, risultano inammissibili la quasi totalità delle censure articolate in ricorso, volte proprio a censurare tali determinazioni.

L'unica censura estranea a tale ambito è contenuta nell'ultimo motivo di ricorso (pag. 23), secondo il quale nell'impugnata ordinanza n. 40433 del 26 luglio 2016 il commissario avrebbe erroneamente fatto riferimento alla "*acquisizione al patrimonio comunale*", prevista dal comma 8 dell'art. 26 della legge reg. n. 10/1999, benché la norma si riferisca esclusivamente all'ipotesi di immobili abusivi, che sarebbero inesistenti nella vicenda in esame.

La censura è infondata.

E' indiscutibile che in caso di diniego alla legittimazione prevista dall'art. 9 della legge n. 1766 del 1927 il terreno in questione vada restituito al comune, suo legittimo proprietario.

L'art. 26 della legge reg. n. 10/1999 disciplina il caso in cui sui terreni per i quali viene chiesta la legittimazione siano stati realizzati immobili, legando, ragionevolmente, la sorte di tali immobili al procedimento di legittimazione.

Ove non venga riconosciuta la legittimazione, anche tali immobili entrano a far parte del patrimonio comunale, e poiché non costituiscono originariamente proprietà del comune il Legislatore regionale ha fatto riferimento al meccanismo di acquisizione previsto dalla legge edilizia per gli immobili abusivi, non sanati.

Chiariti i termini della norma invocata da parte ricorrente, indipendentemente da qualsiasi verifica sull'eventuale sussistenza di immobili abusivi che insistono sul terreno in questione, si può convenire con il ricorrente che il termine acquisizione è specifico solo per le edificazioni, mentre per il terreno sarebbe stato più proprio parlare di restituzione; ma è evidente che tale mera imprecisione del provvedimento impugnato non ne inficia la legittimità, essendo più che evidente il significato di quanto ivi disposto, e cioè che il terreno per il quale non è stata ammessa la legittimazione, che continua indebitamente a essere detenuto dal ricorrente, deve essere consegnato al Comune di Campofelice di Roccella, suo legittimo proprietario, con tutti gli edifici che eventualmente insistono sullo stesso.

In conclusione il ricorso è inammissibile e infondato e deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

(Omissis)